



Parco delle Orobie Bergamasche

STATUTO

Pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 35 del 28 agosto 2006

Titolo I - GENERALITA'

Art 1 – Costituzione, composizione e durata del Consorzio

1. In attuazione della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56, è costituito il Consorzio di gestione del Parco delle Orobie Bergamasche.
2. Fanno parte del Consorzio la Provincia di Bergamo e le Comunità Montane Valle Brembana, Valle Seriana Superiore e di Scalve.
3. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato; il Consorzio può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

Art 2 – Finalità e funzioni

1. Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco in modo unitario, per il raggiungimento delle finalità individuate nella legge istitutiva, con particolare riguardo alle esigenze della crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente, di sviluppo delle attività agro silvo zootecniche e silvopastorali e delle altre attività tradizionali, di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo.
2. In particolare il Consorzio persegue:
 - a) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - b) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
 - c) la conservazione attiva di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
 - d) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quelle interdisciplinari di educazione, di informazione e ricreative;
 - e) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, storici, architettonici, archeologici, ed al settore agro silvo zootecnico.

Art 3 – Sede

1. Il Consorzio ha la propria sede in Bergamo; sono inoltre istituite sedi decentrate presso le Comunità Montane, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19.

Art 4 – Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un Ente consorziato possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.
2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dall'Assemblea Consortile e dagli organi consiliari degli enti consorziati, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Art 5 – Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione per ciascun Ente è del 25%, calcolata, come risultante dall'allegato 1, in riferimento sia alla estensione del territorio ricompreso nel Parco, sia alla contribuzione finanziaria obbligatoria

Titolo II - ORGANI

Art 6 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art 7 – Composizione Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati, nella persona del Presidente della Provincia o della Comunità Montana, i quali possono farsi rappresentare rispettivamente da un consigliere provinciale o da un componente l'Assemblea della Comunità Montana, mediante apposita delega.
2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del Presidente della Provincia o della Comunità Montana. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del Presidente della Provincia o della Comunità Montana.
3. Allorché il Presidente della Provincia o della Comunità Montana cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente dell'Assemblea; il delegato del Presidente della Provincia o della Comunità Montana decade allorché cessa dalla carica il Presidente della Provincia o della Comunità Montana delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'Ente che rappresenta.
4. I rappresentanti degli Enti consorziati in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione di cui all'articolo 5.

Art 8 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Competono in particolare all'Assemblea:
 - a) la nomina, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - b) la revoca, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti dello stesso e del Presidente;
 - c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) la nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico;

- e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione;
 - f) l'adozione del piano territoriale di coordinamento del Parco e relative varianti, nonché dei piani attuativi di settore;
 - g) l'approvazione dei regolamenti aventi rilevanza esterna;
 - h) la contrazione di mutui e l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali, tranne le locazioni di immobili e la somministrazione di beni o servizi;
 - i) le proposte di modifica dello statuto;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari.
3. Compete inoltre all'Assemblea ogni atto alla stessa attribuito dalle vigenti normative statali e regionali.

Art 9 – Funzionamento dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, che ne formula l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
- 3. L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi componenti o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Le convocazioni devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati a domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
- 5. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno tre componenti.
- 6. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti.
- 7. Le sedute dell'Assemblea, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
- 8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

Art 10 – Composizione Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da 4 membri.
- 2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
- 3. I consiglieri devono essere scelti fra persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere provinciale o di Comunità Montana; ciascun Ente consortile deve essere rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione.
- 3. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea.
- 4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima assemblea ordinaria successiva a tale scadenza.

Art 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di amministrazione dell'Ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle

competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore o del Segretario e dei dirigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

a) l'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;

b) la nomina del Direttore ed eventualmente del Segretario consortile;

c) la proposta all'Assemblea del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;

d) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;

e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

f) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale;

g) l'istituzione del comitato tecnico-scientifico;

h) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;

i) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, in caso di urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di due componenti o del Direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno una settimana prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione, mediante telegramma o fax o mezzi telematici.

4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore del parco, su invito del Presidente e per esprimere i pareri di competenza.

Art 13 – Presidente del Parco

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ma con votazione separata.

2. Non può essere eletto Presidente un componente dell'Assemblea.

3. Il Presidente rimane in carica per cinque anni dalla data di nomina.

4. Compete al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) la vigilanza sulla esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano d'età.

Art 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria del Consorzio e la vigilanza sulla regolarità, efficienza e legalità dell'amministrazione è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri, di cui almeno uno, quale Presidente, iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea del Consorzio, su designazione rispettivamente due dell'Assemblea stessa ed uno della Giunta regionale.
3. I Revisori durano in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina e possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Art 15 – Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato tecnico-scientifico, composto da 5 membri, con i compiti previsti dall'articolo 9, comma 2 della legge istitutiva del Parco.
2. L'Assemblea Consortile nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge istitutiva del Parco, determinando altresì la loro durata in carica e l'eventuale compenso

Titolo III – ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art 16 – Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività del Consorzio.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia.
3. Spetta al Direttore, in particolare:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) la proposta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio;
 - c) gli adempimenti tecnici relativi alla predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
 - f) l'assunzione e la gestione del personale;
 - g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento del Consorzio;
 - h) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
 - i) la sottoscrizione dei contratti;
4. I requisiti di professionalità, gli emolumenti e il cumulo di incarichi del Direttore sono stabiliti in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art 17 – Segretario

1. Il Segretario consortile è incaricato a tempo determinato, ed è scelto tra persone che abbiano competenza in materia amministrativa.
2. Spetta al Segretario:
 - a) la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Consorzio;
 - b) la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il rilascio dei pareri di legittimità e di regolarità contabile;
 - d) ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale.

Art 18 – Personale

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del Direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

Art 19 – Attribuzione di funzioni alle Comunità Montane

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva del Parco, il Consorzio si avvale delle Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata e l'attuazione del piano territoriale di coordinamento.
2. Sono in particolare delegate alle Comunità Montane la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.
3. Le Comunità Montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il Consorzio si avvale degli uffici delle stesse.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il consorzio stipula apposite convenzioni.
5. Competono in ogni caso al Consorzio i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del Parco, nonché le funzioni relative all'adozione del piano territoriale di coordinamento, all'approvazione dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso del parco, all'espressione dei pareri su provvedimenti che riguardino il territorio del parco e alla proposta di interventi finanziari.

Art 20 – Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile del Consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali.

Art 21 – Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:
 - a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
 - b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
 - c) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
 - d) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà del consorzio o dei quali esso abbia la gestione;
 - e) proventi di sanzioni amministrative;
 - f) tasse e diritti previsti per legge;
 - g) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
 - h) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.
2. Le spese di funzionamento del Consorzio, dedotto il contributo regionale assegnato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge istitutiva del Parco, sono ripartite tra gli Enti consorziati secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 5. La Provincia partecipa annualmente con un contributo calcolato sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.
3. Con la convenzione di cui all'articolo 19, comma 4 del presente Statuto, sono definite le modalità di partecipazione finanziaria delle Comunità Montane, che saranno valutate dedotti i costi sostenuti dalle stesse, per il funzionamento degli uffici periferici in sede di definizione delle singole convenzioni.

Titolo IV – TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA

Art 22 – Comunità del Parco

1. Per garantire la partecipazione dei Comuni ricompresi nel parco, il Consorzio istituisce la comunità del parco, composta dai Sindaci dei comuni o da un Assessore delegato.
2. La comunità del parco è presieduta da uno dei sindaci eletti tra i suoi componenti a maggioranza assoluta, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Consorzio.
3. In particolare, la comunità esprime all'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta, prima della loro adozione, parere obbligatorio e vincolante:
 - a) sul piano territoriale di coordinamento;
 - b) sui regolamenti aventi rilevanza esterna;

Art 23 – Partecipazione

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate alla vita del parco vengono consultati dal Consorzio, su invito del presidente e senza voto deliberativo, per esprimere parere sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale.
3. Possono inoltre essere costituiti gruppi di lavoro o comitati, al fine di acquisire pareri o proposte nell'ambito dei provvedimenti di competenza del Consorzio.

Art 24 – Pubblicità e accesso agli atti

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale del Consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali; è garantita altresì, solo a fini informativi, l'affissione degli atti del Consorzio presso le sedi degli Enti consorziati.
3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Con apposito regolamento del Consorzio sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

Art 25 – Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge istitutiva, nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dal Consorzio, tramite personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il Consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Consorzio si avvale inoltre del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle Comunità Montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. Il Direttore presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti della Rete ecologica Natura 2000 ricompresi nel territorio del parco.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art 26 – Devoluzione del patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati secondo criteri stabiliti dall'Assemblea, salvo diversa disposizione di legge.

Art 27 – Richiamo alle leggi

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme regionali in materia di consorzi gestori di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia di consorzi tra enti locali, con particolare riferimento al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali.

Art 28 – Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore a far data dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla sua approvazione.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario convoca l'Assemblea Consortile per procedere alla nomina degli organi statutari.

Allegato 1: Ripartizione tra le Comunità Montane delle quote totali attribuite

RIPARTIZIONE TRA LE COMUNITA' MONTANE DELLE QUOTE TOTALI ATTRIBUITE (75 quote su un totale di 100)

COMUNITA' MONTANE	PARAMETRI				SCHEMA DI RIPARTIZIONE QUOTE						TOTALE QUOTE x C.M.
	Sup. Territoriale Totale Ha (1)	Sup. Territoriale. nel Parco		Popolazione residente nei comuni del Parco (4)	20 quote		50 quote		5 quote		
		Ha (2)	% (3) = 2/1		% Sup. terr nel Parco/ totale (5) =2/Tot2	quote attribuite	% sup.in Parco /sup tot C.M (6) =3/Tot3	quote attribuite	% Pop. res. nei comuni del Parco/ totale (7) =4/Tot4	quote attribuite	
Valle Brembana	64.348	32.125	49,92%	18.377	45,97%	9,2	26,5%	13,3	40,46%	2,0	24,5
Valle Seriana	45.978	26.350	57,31%	22.599	37,71%	7,5	30,4%	15,2	49,75%	2,5	25,2
Valle di Scalve	14.041	11.402	81,21%	4.445	16,32%	3,3	43,1%	21,5	9,79%	0,5	25,3
Totale	124.367	69.877	188,44%	45.421	100,00	20	100,00	50	100,00	5	75

La ripartizione delle 75 quote assegnate alle 3 Comunità Montane è calcolata sulla base dei tradizionali parametri della popolazione residente e della superficie territoriale.

In particolare, è stata considerata la popolazione residente nei comuni compresi nel Parco al febbraio 2005 e la superficie territoriale compresa nell'area protetta (la superficie del Parco rispetto alla superficie totale delle Comunità montane e, quanto invece percentualmente incide la superficie del Parco rispetto a quella della Comunità Montana.